

Audizione VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) Camera dei Deputati

Memoria su Proposta di legge AC 877 "Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado"

La FISH ringrazia gli Onorevoli che hanno voluto presentare la Proposta di Legge n. 877 con la finalità di apportare modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 + ed al DPR n. 81/2009. Certamente appare condivisibile l'intento di per ottenere un rapporto di maggiore qualità tra numero degli alunni ed organico docenti, nonché una formazione delle classi meno affollate che favorisca un diritto allo studio effettivo sia sotto il profilo dell'apprendimento che sotto quello della sicurezza e dell'igiene.

Si apprezza anche la volontà di fissare con legge, anziché con un semplice regolamento, la garanzia degli alunni con disabilità ad essere inclusi in classi perlomeno numericamente più adeguate alla realizzazione effettiva della loro inclusione con i propri compagni.

Ci permettiamo di rilevare alcune istanze proponendo tre emendamenti che rafforzeranno la volontà migliorativa espressa nell'attuale Proposta di Legge.

1. All'articolo 2, comma 1. lettera c), sembra più garantista precisare l'inderogabilità dell'obbligo a costituire prime classi con non è più di 20 alunni, se frequentate da alunni con disabilità.

Ciò perché l'articolo 5, comma 2 del DPR n. 81/2009 prevedeva già tale obbligo, rafforzato dal disposto dell'articolo 4, comma 1 che non consentiva in ogni caso il superamento dell'ulteriore 10% di tale tetto massimo. Di fatto le famiglie sono continuamente dovute ricorrere alla Magistratura per ottenere il rispetto dei 20 alunni, sovente violati da quasi tutti gli Uffici scolastici regionali.

Non si chiede una sanzione che renderebbe la norma "perfetta" rispetto alla formulazione attuale del DPR n. 81/2009: la chiara statuizione dell'inderogabilità dovrebbe costituire una barriera al prevedibile, e finora consueto, aggiramento del divieto.

2. Sempre nell'articolo 2, comma 1, lettera c), aggiungere al termine della lettera c) un periodo quale *"l'obbligo permane anche nelle classi successive"*.

Infatti l'Amministrazione scolastica ha troppo spesso non tenuto conto nella formazione delle classi successive del divieto di superare il numero di 20 alunni, tanto è vero che più volte è dovuta intervenire la Giurisprudenza per sdoppiare classi sovraffollate risultanti dalla fusione di due classi parallele con meno di 20 alunni che in tal modo divenivano impraticabili.

Si vedano in proposito:

a. sentenza TAR Sicilia n. 2250/14 che ha sdoppiato in corso d'anno una classe 4 superiore di 24 alunni risultante dalla fusione di due piccole classi frequentate da più alunni con disabilità, poiché eccedente il tetto massimo di 22 alunni di cui agli art. 4 e 5 comma 2 del DPR 81/2009.

b. sentenza TAR Molise n. 144/2012 e n. 145/2012 ha annullato i provvedimenti di accorpamento di più classi di pochi alunni per costituire un minor numero di classi con moltissimi alunni.

3. Sempre nell'articolo 2, comma 1, lettera c), aggiungere alla fine del periodo risultante anche dall'emendamento di cui sopra: *"Nelle classi frequentate da alunni con disabilità non si possono avere più di un alunno certificato con disabilità in situazione di gravità o non più di due alunni certificati in situazione di gravità media o lieve, tenendo conto anche del loro profilo di funzionamento."*

Va detto che una tale disposizione di garanzia era contenuta nel decreto ministeriale n. 141/1998 che inspiegabilmente è stato abrogato dal DPR n. 81/2009.

Attualmente si rilevano, specie negli istituti professionali o tecnici, maggiormente preferiti dalle famiglie degli alunni con disabilità, classi con tre o più alunni con disabilità che non raramente raggiungono il numero di cinque o sei.

Confidando nell'accoglimento dei nostri suggerimenti, ci si augura una rapida approvazione della legge e dei conseguenti atti applicativi.

*Federazione Italiana
per il Superamento dell'Handicap*

19 febbraio 2019